

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai
Municipi del Cantone Ticino

Tramite portale AC

Bellinzona

9 aprile 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

DJ/sf

Circolare SEL n. 20180409-2

Aspetti contabili legati alla modifica dell'8 novembre 2016 della LALPAmb - Obbligo di prelevare una tassa sul quantitativo di rifiuti (BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017)

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

in merito al tema in oggetto, d'intesa con l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della SPAAS, siamo a darvi **le seguenti direttive**.

Indice

1. Introduzione - Riferimenti
2. Creazione centro costo ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LALPAmb
3. Spese e ricavi da inserire nel centro costo
4. Gestione dei maggiori costi o ricavi annuali del centro costo

1. Introduzione - Riferimenti

Facciamo riferimento a:

- la modifica 8 novembre 2016 della Legge di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, entrata in vigore il 1. luglio 2017;
- la **Guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti**, agosto 2017 (in seguito "Guida"), redatta dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) nonché dalla scrivente Sezione (SEL).

In quest'ultimo documento si anticipava l'emanazione di una direttiva da parte della SEL sugli aspetti contabili legati alla gestione dei costi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, dalla LALPAmb richiamiamo:

- l'art. 18 cpv. 1, secondo cui *“le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un **centro costo** appositamente dedicato della contabilità comunale”*. La sopracitata Guida indica la necessità di prevedere la creazione di questo centro costo **al più tardi con i preventivi 2019**;
- gli art. 18 cpv. 2, 18a e 18b, che prescrivono la **copertura delle spese** di gestione dei rifiuti tramite il prelievo di
 - una tassa base, per i costi fissi,
 - una tassa sul quantitativo (per i costi di smaltimento dei RSU),
 - eventuali altre tasse causali (es.: scarti vegetali, rifiuti ingombranti);
- l'art. 18 cpv. 3, secondo il quale il ricavato delle tasse deve di principio **coprire le spese** sostenute e le stesse vanno **adeguate** se a consuntivo risultasse un eccedenza di spese o di ricavi sul centro costo.

2. Creazione di un centro di costo ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LALPAmb

Rilevato come ormai quasi tutti i comuni già contemplano nel piano dei conti un centro costo dedicato alla raccolta ed eliminazione dei rifiuti, ricordiamo che:

- il centro costo è una specifica unità della **suddivisione istituzionale**, per la quale ogni comune sceglie la propria struttura e numerazione;
- è però necessario **assegnare a tutti i conti** del centro costo “Rifiuti” la stessa codifica **funzionale 720** (“Eliminazione rifiuti”).
*N.B.: Per i comuni che già applicano il piano dei conti **MCA2**, il **codice funzionale è il 730** (“Gestione dei rifiuti”).*

3. Spese e ricavi da inserire nel centro costo “Rifiuti” (in seguito: “CC”)

La legge prevede in definitiva che tutte le spese generate dalla gestione dei rifiuti debbano far parte di tale CC, ed essere coperte con le specifiche tasse causali. Ovviamente vanno inseriti in questo settore anche i relativi ricavi.

In particolare si tratta di:

- **costi fissi** (art. 18a LALPAmb), quali:

- a) **costi amministrativi e del personale**: questi sono da registrare nel CC tramite degli **addebiti interni (genere di conto no. 390)**, accreditando (490) in contropartita i rispettivi centri costo (amministrazione, ufficio tecnico, ev. altri);
- b) costi di **informazione e sensibilizzazione**: volantini, cartellonistica, ecc.;
- c) costi di **raccolta dei RSU e delle raccolte separate**: indennità agli assuntori delle varie raccolte. Nel caso la raccolta fosse effettuata dal personale del Comune, si usano gli addebiti interni come al punto a);
- d) costi di **investimento**: si tratta qui di quantificare i costi per **interessi e ammortamenti**, generati dagli investimenti realizzati in questo settore, da trasferire sul CC tramite **addebiti interni** dai relativi centri costo (interessi, rispettivamente ammortamenti).

È consigliabile:

- **per gli interessi**: definire un'aliquota (media dei tassi pagati dal Comune per i suoi debiti) da applicare al valore residuo dell'investimento allibrato a bilancio nei beni amministrativi;

- **per gli ammortamenti:** definire un importo corrispondente ad un ammortamento lineare (a quote costanti) sull'investimento iniziale, tenendo conto della durata di vita (indicativamente: opere del genio civile: 40 anni, contenitori: 10 anni). Fino al momento dell'introduzione di MCA2, che probabilmente prevedrà l'ammortamento lineare per tutti i beni amministrativi, l'addebito interno di cui sopra non corrisponderà alla spesa di ammortamento (degressiva) per queste opere.
- e) **altri costi** per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti. Ad esempio: le perdite su tasse non incassabili, ecc.

- **costi variabili** (art. 18b cpv. 1 LALPAmb)

Si intendono qui i costi legati allo smaltimento dei RSU combustibili, non riciclabili e raccolti in sacchi della spazzatura, quindi in sostanza la **spesa fatturata dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti** (ACR) per la consegna dei sacchi presso il termovalorizzatore di Giubiasco, a cui vanno aggiunti i costi di produzione, distribuzione dei sacchi e l'IVA, come da Messaggio governativo no. 6958A;

- **ricavi**, e meglio:

- i ricavi per **tasse** (tassa base, tassa sul quantitativo, altre tasse causali);
- altri **eventuali ricavi**, come ad esempio quelli dalla vendita delle raccolte separate;
- un eventuale accredito interno, con contropartita nel centro costo "Manutenzione strade", per tener conto di **costi non imputabili a chi è assoggettato alla tassa** (cfr. la citata Guida, pag. 9, commento art. 14 cpv. 3). Si pensa qui specialmente ai costi per la vuotatura e lo smaltimento dei rifiuti raccolti con i cestini pubblici nei parchi, ecc. L'importo deve avere un nesso con la spesa effettivamente creata;
- un accredito interno (contropartita sul centro costo che contempla la manutenzione degli stabili amministrativi) per tener **costi causati dal Comune** in quanto produttore egli stesso di rifiuti. L'importo dovrebbe equivalere alla tassa che il Comune dovrebbe pagare se fosse assoggettato al regolamento comunale sui rifiuti.

3. Gestione dei maggiori costi o ricavi annuali del CC

È ovvio come la fissazione delle tasse d'uso, che va approvata prima dell'anno di gestione, difficilmente riuscirà, a consuntivo, a coprire esattamente i costi del CC "Rifiuti".

L'art. 18 cpv. 3 della LPALPAmb prescrive in questo caso che la stessa debba essere adeguata, tenendo conto del risultato dell'anno precedente, in modo da permettere una copertura dei costi sul medio termine.

Anticipiamo che, nell'ambito del nuovo modello contabile armonizzato MCA2, verranno creati degli appositi fondi del capitale proprio, sui quali saranno girati i maggiori ricavi o le maggiori spese registrate annualmente nel CC "Rifiuti", così come per altri servizi finanziati tramite tasse causali. Ciò permetterà di non dover modificare ogni anno le tasse d'uso, ritenuto come a medio termine l'importo del fondo dovrà tendere verso lo zero.

I Comuni pilota che applicano il piano dei conti MCA2 utilizzano da subito tale sistema.

La presente direttiva è pubblicata, oltre che sul Portale AC, sul sito della Sezione degli enti locali, all'indirizzo seguente: <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>

Restiamo a disposizione per ulteriori necessità, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

Marzio Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capoufficio della
gestione finanziaria:

John Derighetti



Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch).